

**Tar Lazio**  
**Sentenza n. 11966**  
**Pubblicata il 19 novembre 2021**

[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione al quinto anno del liceo dello studente -OMISSIS-, nonché la condanna dell'Amministrazione scolastica ad assegnare un insegnante di sostegno per l'anno scolastico in corso.

Esponde, in particolare, che in data 31 maggio 2021, dopo che la scuola aveva dato riscontro negativo alla richiesta dei genitori affinché -OMISSIS- potesse continuare la didattica a distanza in luogo di quella in presenza, era stata inviata alla scuola una certificazione relativa allo stato ansioso di -OMISSIS- costretto pertanto ad interrompere le lezioni.

Al termine dell'anno scolastico il ragazzo era stato ammesso con riserva di tre debiti (italiano, matematica e chimica) all'anno successivo.

Lamenta in particolare, parte ricorrente che, in ragione della richiamata certificazione sullo stato ansioso, la Scuola avrebbe dovuto considerare il ragazzo come avente diritto ai bisogni educativi speciali, consentendogli di recuperare le materie con supporti maggiormente in linea con le difficoltà certificate e di sostenere la prova d'esame con l'utilizzo di strumenti compensativi o la possibilità di più tempo a disposizione.

Parte ricorrente si sofferma poi sulle azioni di sostegno promosse dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento da Covid subita dagli alunni e sulle peculiarità dell'anno scolastico 2020-2021 perchè *“ha fatto registrare un larghissimo impiego della didattica a distanza, il che ha senz'altro costituito fattore di notevole difficoltà, con inevitabili ripercussioni sull'andamento scolastico dei singoli discenti. La mancanza di corsi di recupero o la non continua attivazione degli stessi ha impedito al ragazzo di acquisire piena consapevolezza delle criticità nella preparazione maturata fino ad un certo punto, onde rimediare ad un profitto certamente non adeguato in alcune discipline, ma perpetuatosi a motivo delle oggettive difficoltà legate a una modalità non ortodossa nello svolgimento delle lezioni, tanto più per un alunno che comunque, forse proprio a seguito della pandemia e dell'isolamento aveva raggiunto crisi di ansia e di disturbi comportamentali che certificati sia dal comportamento, sia dalle assenze e dallo stesso parere di un neuropsichiatra dovevano essere alla base del lavoro di recupero e di valutazione”*.

Si costituiva l'Amministrazione resistente con atto di stile chiedendo rigettarsi il ricorso.

2.1 Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

2.2 Palesemente inconferente è il richiamo alle azioni di supporto psicologico o psicopedagogico di cui O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 relativa alla tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi nella impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

2.3 Nel caso di specie più propriamente deve essere richiamata la disciplina sui bisogni speciali educativi, prendendo le mosse dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 la quale ha dettato norme specifiche in materia di *«di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*. Si tratta di una legge che *«riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana»* (art. 1).

L'art. 5 dispone che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: *«a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere»*.

L'ambito applicativo della richiamata legge è stato poi esteso dal Ministero dell'istruzione, con la direttiva del 27 dicembre 2012, in base alla quale anche *«le tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170 del 2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma»* (si v. anche e la circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8).

Per tutti gli alunni che presentano un *“bisogno educativo speciale”* deve essere dunque garantita l'inclusione scolastica mediante didattica *“personalizzata”, “individualizzata” e “differenziata”* in modo da facilitare la partecipazione sociale e l'apprendimento, con necessario adattamento delle forme organizzative e delle metodologie di insegnamento al fine di fare fronte alle diversificate esigenze formative.

2.4 Nel caso in esame, in margine la contraddittorietà tra quanto asserito nel ricorso sulla riconducibilità delle difficoltà incontrate dallo studente e dello stato ansioso anche probabilmente all'ampio utilizzo nel corso dell'anno scolastico passato della didattica a distanza e la richiesta dei genitori di consentire al figlio di poter continuare la didattica a distanza, la certificazione sullo stato d'ansia dello studente, peraltro non versata in atti da parte ricorrente (sul sistema informatizzato infatti in corrispondenza del file denominato *“certificato del 31 maggio 2021”* non è presente il richiamato certificato, ma altra documentazione) è stata integrata dal medesimo medico solo con successiva certificazione recante la data del 10 settembre 2021, ossia successiva allo svolgimento degli esami di recupero.

Pertanto solo a decorrere da tale data (10 settembre 2021) risulta certificato lo stato di difficoltà del ragazzo e si richiede da parte del professionista in maniera espressa che *“vengano applicati in ambito scolastico i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo di -OMISSIS-, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata attraverso strumenti compensativi e misure dispensative secondo la direttiva BES del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 e la legge 170/2010 attivando anche il PDP (Piano didattico personalizzato)”*.

Deve pertanto ritenersi che solo dalla presentazione alla Scuola di siffatta ultima documentazione, attestante in maniera espressa la necessità che per -OMISSIS-siano previsti gli strumenti di supporto per assicurare i BES, possa ritenersi avviato il procedimento previsto dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in base alla quale (punto 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES) *“Le Scuole - con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.”*

Ne consegue che la censura con la quale parte ricorrente lamenta la mancata attivazione dei BES con riferimento alle modalità di recupero nelle materie e dello svolgimento dell'esame non appare fondata, atteso che la mera certificazione dello stato ansioso del ragazzo, asseritamente prodotta il 31 maggio 2021 per motivare l'impossibilità di -OMISSIS-di seguire le lezioni scolastiche, non si ritiene potesse integrare altresì il presupposto perché la Scuola avviasse il procedimento relativo ai BES convocando il Consiglio di classe, né risulta che i genitori avessero formulato alcuna richiesta in tal senso.

Le medesime considerazioni valgono laddove la censura dovesse intendersi riferita al previo provvedimento di ammissione con riserva di recupero. A quest'ultimo riguardo deve altresì evidenziarsi che le, anche gravi, carenze riscontrate nel rendimento scolastico durante tutto il corso dell'anno non sembrano potersi addebitare ad uno stato ansioso certificato solo quando ormai mancavano solo dieci giorni dalla fine dell'anno scolastico.

Va pertanto respinta la domanda impugnatoria volta all'annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe quinta.

3. Parte ricorrente formula, inoltre, un'ulteriore domanda con la quale chiede di *“ordinare alla scuola la convocazione del GLHO al fine di adottare un programma individualizzato ed assegnare al ragazzo un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali al fine di far superare allo stesso i disturbi comportamentali di cui alle premesse.”*

La domanda è palesemente inammissibile, con essa parte ricorrente invoca l'applicazione nel caso di specie non più della disciplina relativa ai bisogni educativi speciali cosiddetti di terzo tipo (cui sembra riferirsi anche la certificazione di settembre 2021), ma la diversa disciplina prevista per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, per i quali solo è prevista l'eventuale assegnazione di un insegnante di sostegno previa redazione del Piano educativo individualizzato da parte del Gruppo di lavoro operativo.

Il Collegio osserva al riguardo che, per quanto sia ammessa nel giudizio amministrativo la proposizione di una pluralità di domande, tuttavia tale cumulo deve pur sempre presentare elementi di connessione non solo soggettiva, ma anche oggettiva, non potendosi, come nel caso di specie fondarsi su differenti presupposti di fatto e di diritto, e tra le quali pertanto non è dato cogliere alcun nesso in grado di giustificare la proposizione delle stesse in un unico giudizio.

4. Sussistono ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese, anche in considerazione della mera difesa formale del legale di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>